



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

STEFANO MOGINI
FRANCESCO CENTOFANTI
MICAELA SERENA CURAMI
ANGELO VALERIO LANNA
VINCENZO GALATI

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 245/2025
UP - 02/04/2025
R.G.N. 1073/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TUCCIA PIERLUIGI nato a ATRIPALDA il 11/05/1987
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE MILITARE APPELLO di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare GIANCARLO ROBERTO BELLELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato MASSIMILIANO STRAMPELLI del Foro di Roma in difesa di TUCCIA PIERLUIGI, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte militare di appello ha confermato la sentenza del 05/03/2024 del Tribunale militare di Verona, che aveva condannato Pierluigi Tuccia alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione militare, oltre al pagamento delle spese processuali e con la pena accessoria della rimozione dal grado, ai sensi dell'art. 234 ultimo comma cod. pen. mil. pace., ritenendolo responsabile dei reati di simulazione di infermità aggravata e truffa militare pluriaggravata, ex artt. 159, 234 primo e secondo comma, 47 cod. pen. mil. pace perché – quale Sottocapo di Prima classe della Marina Militare, effettivo su Nave “Elettra”, con incarico di addetto alla componente scafo - con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:

a) pur essendo affetto da patologia di edema scrotale e idrocele, dissimulando il reale stato della malattia, che risultava asintomatica e trattabile con intervento non urgente e differibile, al fine di sottrarsi all'obbligo di imbarco, simulava dolori non compatibili con la patologia realmente sofferta, inducendo così in errore i medici militari e civili che lo hanno più volte visitato, ai quali dichiarava di avere dolori, peraltro incompatibili con le sessioni di allenamento intensivo che regolarmente svolgeva in tutto il periodo della malattia, oltre che con la partecipazione a gare agonistiche, effettuate nello stesso periodo della malattia;

b) con artifici e raggiri, consistiti nel simulare lo stato di malattia con le modalità sopra descritte, inducendo in errore i medici militari e civili circa il suo reale stato di salute, procurava a sé stesso un ingiusto profitto, pari a complessivi euro 11.731,48 lordi, con conseguente danno per l'Amministrazione militare.

Con le aggravanti di essere militare rivestito di un grado e di avere commesso il fatto sub b) in danno dell'Amministrazione militare.

2. Ricorre per cassazione Pierluigi Tuccia, a mezzo dell'avv. Massimiliano Strampelli, deducendo tre motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale, quanto agli artt. 159 e 234 primo e secondo comma cod. pen., nonché error in iudicando in ordine alla ritenuta sussistenza della “simulata infermità”, quale elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 159 cod. pen. mil. pace e, infine, erronea sovrapposizione del concetto di infermità a quello penalmente rilevante di “inidoneità al servizio”.

Il concetto di infermità assume rilievo, in ambito militare, solo sotto il profilo della “inidoneità al servizio militare”, in relazione al parametro rappresentato dalla norma extrapenale ex art. 579 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 24); trattasi di un accertamento demandato esclusivamente ai competenti organi sanitari, in ragione del particolare status militare e del livello di efficienza richiesto per lo svolgimento del servizio. Il fatto che il militare si allenasse, onde mantenere comunque un soddisfacente stato di efficienza fisica, non incide sulla sua inidoneità al servizio, per l'espletamento del quale è necessaria l'assenza di qualsiasi patologia, anche asintomatica.



2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., per mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata da una perizia in ordine all'idoneità al servizio, in relazione a patologia effettivamente sussistente e per omesso confronto fra i testimoni Mitterhuber e Gogna.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia il vizio di violazione di legge, derivante dalla mancata assunzione di una prova decisiva. Ci si duole, in particolare, del mancato espletamento di una perizia, quanto al profilo inerente alla idoneità al servizio dell'imputato, in conseguenza della suddetta patologia effettivamente sussistente; si lamenta, inoltre, dell'omesso confronto fra i testi Mitterhuber e Gogna.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Giova integrare la sintesi già compiuta in parte narrativa, premettendo come la ricostruzione storica e oggettiva della vicenda per la quale si procede risulti pacifica, all'esito del doppio grado di giudizio.

Attenendosi a quanto emerge dalla sentenza impugnata, dunque, Pierluigi Tuccia era - nel settembre del 2021 - un Sottufficiale della Marina militare, imbarcato su Nave Elettra quale addetto alla componente scafo; all'approssimarsi del momento in cui la nave avrebbe dovuto salpare - dovendo poi rimanere in missione per quattro mesi - egli ottenne di non partire, adducendo di patire forti sofferenze e dolori, in conseguenza della patologia di cui soffriva, diagnosticata quale idrocele con edema scrotale. Tale malattia era sicuramente sussistente, atteso che l'imputato venne poi sottoposto al relativo intervento chirurgico; secondo i Giudici di merito, però, l'imputato ne avrebbe enormemente esagerato sintomi ed effetti, al fine di sottrarsi al servizio da espletare a bordo della nave. La dott.ssa Mitterhuber, Ufficiale medico in servizio presso il Comando di La Spezia, infatti, lo dichiarò "inidoneo al servizio".

Sia durante il primo periodo di convalescenza, propedeutico alla sottoposizione a esami strumentali a fini diagnostici, sia dopo che aveva ottenuto di essere esentato dall'imbarcarsi, però, Tuccia si sottopose a impegnativi allenamenti podistici, prendendo anche parte a diverse maratone agonistiche; il tutto ad onta della certificata inidoneità al servizio. Lo svolgimento di tali attività sportive - non oggetto di contestazione, ad opera della difesa - è apprezzabile per tabulas, grazie alla documentazione versata nell'incarto processuale (segnatamente, trattasi di fotografie, articoli di giornale e documenti di iscrizione).

Giova altresì premettere, in diritto, come sia del tutto pacifica la possibilità di concorso fra le due figure tipiche ritenute dai Giudici di merito, ossia la simulazione di infermità e la truffa militare, di cui agli artt. 159 e 234 cod. pen. mil. pace (si veda Sez. 1, n. 11500 del 28/02/2023, Petrellese, Rv. 284258 - 01, a mente della quale: «E' configurabile concorso formale, e non assorbimento, tra il delitto di simulazione di infermità previsto dall'art. 159, comma primo, cod. pen. mil. pace e quello di truffa militare di cui all'art. 234 cod. pen. mil. pace, commesso mediante la produzione di false certificazioni, non sussistendo identità tra le condotte tipiche, in quanto il primo si consuma con l'induzione in errore del Comando di appartenenza circa l'esistenza dell'infermità e il secondo con la successiva percezione della retribuzione corrisposta in conseguenza di tale induzione»).

La sentenza di primo grado, sul punto, chiarisce come la pena base sia stata calcolata assumendo, quale pena base, quella edittale prevista per il delitto di truffa militare, venendo ritenuta - quale reato satellite - l'ipotesi ex art. 159 seconda ipotesi cod. pen. mil. pace.

3. Il ricorso consta di plurime doglianze che - sebbene formalmente articolate in tre distinti motivi - presentano una analoga matrice, tanto che ben si prestano ad una agevole trattazione unitaria.

3.1. Sostiene in primo luogo la difesa essere la condanna il frutto di una confusione teorica, fra il generico concetto di infermità e quello - maggiormente aderente allo svolgimento dei peculiari compiti demandati al personale delle forze armate - di inidoneità allo specifico servizio militare. In altri termini, in ipotesi difensiva, l'imputato sarebbe stato al tempo inidoneo all'espletamento del servizio militare, viepiù rispetto allo specifico servizio da svolgere a bordo di Nave Elettra, a causa dell'esistenza dell'idrocele; nondimeno, sarebbe stato da reputare non infermo, per ciò che inerisce agli atti ordinari della vita quotidiana, tra i quali rientrava la corsa, pur se svolta in forma competitiva. A sostegno della tesi, la difesa richiama il dato ricavabile dall'art. 579 del succitato d.P.R. n. 90 del 2010, che definisce il concetto di idoneità al servizio militare; questo esclude la idoneità al servizio militare, nei confronti dei soggetti affetti dalle imperfezioni e infermità previste dal successivo art. 582.

3.1.1. Il riscontro effettuato dal Collegio, prosegue la difesa, attiene allora alla sussistenza di indici di infermità, piuttosto che di effettiva inidoneità al servizio militare. E infatti, nel capo di imputazione - pacifica essendo la sussistenza della patologia diagnosticata al soggetto, come detto rappresentata da idrocele con edema scrotale - viene contestata la simulazione dello stato di infermità, volta a sottrarsi all'obbligo di imbarco; secondo la difesa, pertanto, l'accertamento avrebbe dovuto riguardare la specifica compatibilità, tra lo stato di salute dell'imputato e i particolari obblighi di servizio, connessi all'espletamento del servizio a bordo. L'attenzione si sarebbe dovuta incentrare, in particolare, sui seguenti aspetti: - condizione di promiscuità che, inevitabilmente, connota l'ambiente lavorativo a bordo di una imbarcazione; - trattamento terapeutico da praticare; - rischio di evoluzione peggiorativa della situazione clinica e, consequenzialmente, eventuale praticabilità di uno sbarco di emergenza in acque internazionali.



Si sarebbe dovuto allora accertare, secondo la difesa, quali fossero le indicazioni terapeutiche da prescrivere, stante la conclamata patologia, nonché quali precauzioni sarebbe stato opportuno adottare, al fine di evitare la possibilità di ingravescenza della malattia; sarebbe stata da appurare la possibilità di apprestare tali terapie e precauzioni a bordo di Nave Elettra e chiarire se rispondesse, o meno, a un principio di precauzione adottare un provvedimento di inidoneità del soggetto allo svolgimento del servizio.

3.1.2. Giova anzitutto premettere che la figura tipica di cui all'art. 159 cod. pen. mil. pace è dogmaticamente strutturata – in entrambe le ipotesi contemplate dal dettato normativo – alla stregua di un reato a dolo specifico, venendo la simulazione di infermità punita non in re ipsa, bensì solo laddove essa risulti sorretta da una finalità ben precisa [quanto alla descrizione tecnica della fattispecie, si veda Sez. 1, n. 458 del 26/10/1993, Forte, Rv. 196315 – 01, che ha così stabilito: «In tema di reati contro il servizio militare, nell'art. 159 cod. pen. mil. - che punisce la simulazione di infermità - sono delineate due figure delittuose: per quanto concerne la prima parte di detto articolo, la simulazione d'infermità è diretta all'esenzione totale dal servizio militare, sicché trattasi di reato a dolo specifico per il quale l'azione del reo deve intenzionalmente dirigersi a tale fine e non ad una temporanea sottrazione ai doveri connessi alle mansioni svolte dal militare. Mentre, per quanto riguarda la seconda parte del medesimo articolo, la simulazione è funzionale alla sottrazione a particolare servizio di corpo, arma o specialità, di guisa che il dolo specifico dell'agente è diretto alla temporanea sottrazione all'obbligo del servizio militare per evitare i rischi o gli inconvenienti connessi all'espletamento di mansioni particolari d'arma o di specialità di corpo (servizio sui sommergibili, conduzione di autovetture e non d'autocarri, servizio in speciali reparti dell'aeronautica, incursori aviotrasportati e non autotrasportati "et similia"). In entrambe le ipotesi, peraltro, si tratta di simulazione diretta a sottrarsi a servizi, temporaneamente o definitivamente, inerenti allo "status" ricoperto all'interno dell'organizzazione militare. Intendendosi per servizi le funzioni oggettive svolte da detta organizzazione a mezzo dei singoli militari. Allorquando invece l'agente è mosso dall'intenzione di sottrarsi, mediante simulazione di infermità, all'adempimento di alcuno dei doveri inerenti al proprio "status" di militare, trattasi di condotta costitutiva della diversa fattispecie criminosa di cui all'art. 161 cod. pen. mil. »].

Il reato viene poi integrato, sul piano dell'elemento soggettivo, quale che sia il carattere - definitivo o temporaneo - della sottrazione agli obblighi programmata, purché "abbia ad oggetto la prestazione del servizio militare in quanto tale e non l'adempimento di singoli doveri intranei al servizio stesso, ai quali si riferisce invece la meno grave fattispecie delittuosa di cui all'art. 161 cod. proc. mil. pace" (così Sez. 1, n. 21302 del 13/07/2016, dep. 2017, Tesse, Rv. 270577 e Sez. 1, n. 5272 del 25/09/2000, Sisto, Rv. 217292).

Nella concreta fattispecie, infatti, l'imputato è stato ritenuto colpevole di aver falsamente rappresentato la sintomatologia dolorosa e invalidante connessa alla patologia di cui sopra, al fine di evitare l'imbarco sulla nave e la relativa missione.

3.2. La doglianza sopra riassunta, dunque, non si confronta con la base logica e argomentativa della avversata decisione; questa ha ritenuto provato, infatti, che la patologia dalla quale era (pacificamente) affetto l'imputato non fosse di tale entità, da impedirgli lo svolgimento di una normale attività di servizio. Ancor più nello specifico, la Corte territoriale ha reputato che il ricorrente abbia artificiosamente simulato la portata aggressiva (mostrandola profondamente invasiva e invalidante) della accertata patologia e che – esclusivamente grazie a tale callida esasperazione della sintomatologia dolorosa patita – il soggetto sia pervenuto al risultato di evitare l'imbarco per la missione in mare.

Del resto, è restata insuperata l'argomentazione che la Corte militare di appello ha posto a fondamento del convincimento di colpevolezza a carico dell'imputato, ossia che il tipo di patologia di cui egli realmente soffriva non potesse – nel caso concreto - cagionare le manifestazioni dolorose lamentate (e il dato è facilmente desumibile, dal solo fatto di aver potuto egli svolgere attività sportive particolarmente impegnative); né risulta scalfito l'altro punto fermo della avversata decisione, costituito dal fatto che il soggetto abbia mancato di fornire ai sanitari informazioni anamnestiche veritiere, dettagliate e complete.

Ma la difesa non riesce a scalfire neanche l'ulteriore sillogismo adoperato dalla Corte territoriale, la quale:

- ha preso le mosse dalla considerazione che l'idrocele possa anche avere una natura asintomatica, tale da consentire il compimento delle normali attività quotidiane e la prosecuzione dell'attività lavorativa, nonché addirittura di far fronte ad una attività sportiva agonistica;

- ha ritenuto accertato che la patologia avesse assunto, nel caso dell'imputato, proprio tale forma totalmente asintomatica, desumendo tale dato - secondo un ferreo procedimento deduttivo – proprio dalla accertata partecipazione del soggetto a gare podistiche, ossia ad attività sportive che notoriamente postulano un notevole impegno fisico;

- ha ritenuto che Tuccia si trovasse, durante il periodo di convalescenza, in perfetta forma fisica e che abbia invece falsamente dichiarato – ai medici che lo visitavano – di patire sofferenze fisiche correlate alla suddetta patologia, omettendo di fornire informazioni circa lo svolgimento di attività sportiva;

- ha ritenuto che, solo grazie a tale macchinazione, l'imputato abbia ottenuto l'esonero dal servizio, dovendosi ritenere provato che – laddove avesse riferito di essere in grado di sostenere tale intensa attività fisica – vi sarebbe stato un diretto e immediato riflesso sulla valutazione della compatibilità, fra il servizio da svolgere e la patologia sofferta, o gli eventuali esiti della stessa.

Alcuna perplessità può residuare, pertanto, circa il fatto che – ferma restando la incontrovertita sussistenza della patologia de qua - sia stata simulata una forma di infermità, da intendersi



nell'accezione di totale o parziale inabilità alle normali attività; tale simulazione, poi, è stata posta in essere mediante la falsa rappresentazione di sintomi inesistenti (quali dolori, difficoltà nel movimento o nell'assunzione di determinate posture).

Infine, è restato sostanzialmente non aggredito un ulteriore passaggio della decisione impugnata: una eventuale ingravescenza della patologia - durante l'espletamento del servizio a bordo dell'imbarcazione - avrebbe potuto essere facilmente ed efficacemente fronteggiata, attraverso la somministrazione di una elementare terapia antibiotica e, proprio quale extrema ratio, mediante lo sbarco a terra dell'imputato.

3.3. La difesa - ancora contrastando la ritenuta sussistenza della contestata macchinazione - si duole poi della mancata assunzione di prove decisive, asseritamente da realizzarsi mediante rinnovazione istruttoria in appello; nel ricorso, la difesa ha indicato tali prove - affidandosi ad argomentazioni di tenore marcatamente aspecifico e confutativo - tanto nel conferimento di incarico peritale, in ordine alla effettiva inidoneità del soggetto allo svolgimento del servizio, quanto nel confronto fra i testimoni Mitterhuber e Gogna.

Trattasi di una censura radicalmente infondata.

Si deve osservare, infatti, che la completezza e la piena affidabilità logica dei risultati del ragionamento probatorio seguito dalla Corte territoriale giustificano la decisione ora avversata, contraria alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, sul rilievo che - nel giudizio di appello - quest'ultima rappresenta un istituto di carattere eccezionale, fondato sulla presunzione di completezza dell'indagine istruttoria, corroborata dalle acquisizioni operate nel corso del dibattimento di primo grado. Il potere del giudice di secondo grado, di disporre la rinnovazione, è dunque subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga - contro la predetta presunzione - di non essere in grado di decidere in base agli elementi di valutazione e conoscenza già presenti nell'incarto processuale (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974 - 01; si vedano anche Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487 - 01 e Sez. 6 n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620, a mente della quale: «Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata»). L'esercizio di tale potere, pertanto, è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile in sede di legittimità, laddove esso risulti congruamente motivato (giova richiamare anche Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018 Capitanio, Rv. 274337 - 01, che ha così statuito: «La mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado»; sulla medesima direttrice interpretativa si sono poste Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, De Carlo, Rv. 240995 e Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577 - 01, che ha chiarito come possa essere censurata dinanzi alla Corte di cassazione la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale, solo qualora emerga l'esistenza - nell'apparato motivazionale che sorregge la decisione impugnata - di lacune o manifeste illogicità, che siano desumibili dal testo del medesimo provvedimento e che attengano a profili di rilievo dirimente, essendo peraltro necessaria la dimostrazione che tali forme di incoerenza argomentativa sarebbero state verosimilmente scongiurate, laddove si fosse provveduto all'assunzione, ovvero alla riassunzione, delle prove invocate).

Costituisce consolidato principio di questa Corte, insomma, ritenere che la omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - nel corso del giudizio di secondo grado - possa integrare violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., esclusivamente in presenza di prove sopravvenute, o scoperte in epoca successiva, rispetto alla sentenza di primo grado, a norma dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., mentre l'error in procedendo è configurabile, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., soltanto nel caso in cui la prova richiesta e non ammessa, posta a confronto con l'apparato motivazionale addotto a sostegno della sentenza impugnata, risulti di valenza decisiva, ossia tale che - se fosse stata esperita - avrebbe potuto disarticolare la struttura stessa della decisione e, così, condurre a difformi lumi in fase decisoria. Non risponde a tale nozione, invece, la prova atta eventualmente a incidere solamente su aspetti marginali e secondari della struttura motivazionale impugnata, ovvero sulla valutazione di affermazioni testimoniali da sole non considerate fondanti della decisione prescelta (si vedano Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01 e Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Cabras, Rv. 255817 - 01).

Nella concreta fattispecie - come sopra già chiarito - la motivazione adottata dalla Corte territoriale è solida, coerente e priva di profili di contraddittorietà e non viene aggredita dalla difesa con argomenti atti a fornire difformi lumi, atteso che il profilo della decisività non viene efficacemente sviscerato, nella prospettazione del ricorrente.

3.4. In conclusione, la Corte di appello militare ha ritenuto provato che l'imputato abbia simulato di non essere in condizione di svolgere l'attività di servizio e che, così, si sia volontariamente sottratto allo stesso, creando - sullo sfondo di una patologia realmente sussistente - una fittizia situazione di gravità tale, da far credere di non poter prestare alcuna attività lavorativa.

A fronte del coerente e concorde apprezzamento del materiale probatorio (apprezzamento compiuto da parte dei giudici di primo e secondo grado, con doppia conforme decisione) e della motivazione - congruente, esaustiva e priva di profili di disarmonia logica - con cui sono state ritenute smentite dai dati fattuali, ovvero non conferenti e implausibili, le prospettazioni difensive, le deduzioni riferite a presunti vizi nell'applicazione della legge e all'apprezzamento dei fatti appaiono



del tutto infondate; trattasi di censure che, inoltre, sono in massima parte meramente ripetitive dei corrispondenti punti del gravame, nonché tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti afferenti all'interpretazione e alla valenza dimostrativa degli elementi di prova, di appannaggio esclusivo dei giudici del merito.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il "codice in materia di protezione dei dati personali".

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E
GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso, 02/04/2025

Il Consigliere estensore
ANGELO VALERIO LANNA

Il Presidente
STEFANO MOGINI

